



COMUNE DI GENOVA

**PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CURA,
MANUTENZIONE ORDINARIA E TUTELA IGIENICA DELLA PEDONALE DI SALITA BRASILE
DAL CIV.10 AL CIV.49**

**TRA
II COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO V VALPOLCEVERA**

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla :
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza nella sua qualità di Dirigente del Municipio V Valpolcevera in
virtù del decreto sindacale numero 20 del 21.01.2016 ed ai sensi del vigente regolamento per la
disciplina dei contratti, domiciliata nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito
denominato Municipio V Valpolcevera

E

Il sig. Marlat Roberto in qualità di "Proponente"

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 133 adottata il 29.09.2017 ad oggetto:
**APPROVAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE N.270/24 NOVEMBRE 2016 PER LA CURA, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LA
TUTELA IGIENICA DELLA PEDONALE DI SALITA BRASILE DAL CIV.10 AL CIV. 49 AI SENSI
DELL'ART.5-COMMA 2 DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI
BENI COMUNI URBANI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51/2016..**

1

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune ha individuato con provvedimento n.2 del 26.01.2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e di confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta n.270 del 24.11.16, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;



COMUNE DI GENOVA

- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale

CONSIDERATO CHE

- è interesse del Municipio affidare la gestione e la manutenzione di aree verdi sul territorio a cittadini singoli o istituiti attraverso formazioni sociali anche informali con l'obiettivo di garantire ai cittadini una concreta partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;

- gli interventi di cura e rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono essere anche di modesta entità e avere carattere di occasionalità e riguardare interventi di pulizia di strade, marciapiedi pubblici, pedonali;

- è pervenuta una proposta per un patto di collaborazione ordinario da parte del Proponente, presa in carico dal Municipio V Valpolcevera con prot.n.323091/324 del 22 settembre 2017, per interventi di cura, manutenzione ordinaria e tutela igienica della pedonale di Salita Brasile dal civ.10 al civ.49;

- in data 26 settembre 2017 è stato fatto un sopralluogo sul posto per meglio definire l'ambito d'intervento di cura e gestione del bene comune urbano;

- il Municipio, verificato il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, ha ritenuto la proposta meritevole di sottoscrizione di Patto di Collaborazione;

2

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art.7.del Regolamento medesimo.

Nello specifico la proposta riguarda:

- Tutela igienica integrativa della pedonale, mediante raccolta dei rifiuti e svuotamento dei cestini;
- Controllo del decoro dell'area mediante un presidio della stessa e sensibilizzazione dell'utenza;
- Rimozione e raccolta della vegetazione infestante.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione a seguito della proposta pervenuta al Municipio.

La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare il Proponente intende effettuare attività di cura, manutenzione ordinaria e tutela igienica della pedonale di Salita Brasile dal civ.10 al civ.49, integrando gli standard manutentivi garantiti dal Municipio al fine di migliorarne la vivibilità, la fruibilità e il decoro.



COMUNE DI GENOVA

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati all'art.2) del presente patto nel rispetto dei principi del suddetto regolamento.

-svolgere le attività indicate all'art.1) del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni.

Il Proponente si impegna a:

-non ostacolare gli interventi inerenti la sistemazione del verde e manutenzione di impianti e servizi a cura dell'Amministrazione, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico e non limitare la fruibilità collettiva della pedonale

-segnalare tempestivamente al Municipio le situazioni di danneggiamento –pericolo o carenze manutentive riscontrate nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

- comunicare la data e le fasce orarie di impegno che dovranno essere rese note al Responsabile dell'Area Tecnica Municipale o suo delegato;

-vigilare in maniera discreta senza il diretto intervento, nei confronti di coloro che attuano comportamenti non consoni al decoro dei luoghi ed alla loro funzione pubblica o che possono ingenerare situazioni di pericolo o causare danni;

In caso vengano rilevate situazioni di pericolo potenziale derivanti da impianti arborei, impianti tecnici, arredi e strutture, potrà essere fatta una segnalazione che andrà indirizzata all'Ufficio Segnalazioni del Municipio.

Le prestazioni svolte dal proponente dovranno essere tutte preventivamente concordate con il Municipio. Le attività di manutenzione svolte dal proponente di pulizia e manutenzione della pedonale si intendono integrative e non sostitutive dell'attività del titolare della manutenzione;

Il Municipio si impegna a

-valutare, anche su segnalazione del Proponente, gli adeguamenti necessari (riposizionamento o sostituzione pali della pubblica illuminazione) per rendere maggiormente efficaci e sicure le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Municipio.

ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA



COMUNE DI GENOVA

La pedonale è luogo di passaggio pubblico per i cittadini residenti e non in zona e la loro cura migliora la fruibilità di tali spazi.

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio V Valpolcevera ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da:

Costante relazione tra il proponente ed il Responsabile dell'area tecnica del Municipio V Valpolcevera o suo delegato.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ'

Le attività previste nell'ambito del presente Patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del Proponente che si impegna a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative che il Municipio riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione il Comune garantisce le seguenti coperture assicurative:

- 1) Polizza di Responsabilità civile per danni che le persone dovessero causare a terzi durante l'esecuzione dell'attività;
- 2) Polizza Infortuni per infortuni che le persone dovessero subire mentre prestano l'attività, e che pone come limite di garanzia un'età non superiore a 80 anni;

Per quanto concerne la copertura contro gli infortuni il Proponente deve comunicare al Municipio prima dell'inizio dell'attività la data e le fasce orarie dell'intervento;

La copertura assicurativa non è operante nel caso di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza, colpa grave o dolo.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a predisporre, a cadenza annuale, una relazione illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica

Il Proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'amministrazione condivisa.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO



COMUNE DI GENOVA

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso:

- forniture di materiali sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio;
- utilizzo dei mezzi d'informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- l'eventuale sostituzione e riposizionamento di alcuni pali della pubblica illuminazione da mettere in programmazione, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Municipio.

ART. 10 – CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla sottoscrizione fino al 30 settembre 2020 ;

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione.

Il Municipio V Valpolcevera, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

Si riserva comunque di interrompere il presente patto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate (e/o segnalate da AMIU A.S.Ter), con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

5

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla Collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 01.10.2017

Per il Comune di Genova

Il Proponente

